



*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### **Approvazione dello Statuto del Parco archeologico di Pompei**

- Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, e successive modificazioni;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”*, in corso di registrazione;
- Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante *“Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”*, e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante *“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”*, e successive modificazioni;
- Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante *“Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali”*;
- Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, recante *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale”*;
- Rilevato che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, *“Per i musei dotati di autonomia speciale, lo statuto è adottato dal Consiglio di amministrazione del museo e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su proposta del Direttore generale Musei”*;
- Tenuto conto dell’*“Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei”*, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;





*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

Tenuto conto della nota della Direzione generale Musei, prot. n. 17597 del 20 dicembre 2019 e della successiva nota del Direttore del Parco archeologico di Pompei, prot. n. 14094 del 24 dicembre 2019;

Vista la nota dell'Ufficio legislativo, prot. n. 2672 del 30 gennaio 2020, con la quale è stato trasmesso, per l'approvazione, lo Statuto del Parco archeologico di Pompei;

**DECRETA:**

È approvato lo Statuto del Parco archeologico di Pompei, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Roma, 31 GEN. 2020

IL MINISTRO  




**STATUTO**  
**PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI**

## PREAMBOLO

### **Introduzione: il contesto normativo generale e l'impegno operativo da cui discende lo Statuto** Preambolo dello Statuto del Parco archeologico di Pompei

A partire dal XVIII secolo la riscoperta di Pompei e degli altri siti vesuviani distrutti dall'eruzione del 79 d.C. ha profondamente segnato la cultura moderna, cambiando in modo radicale non solo il rapporto con l'antico ma anche, in generale, il gusto e le arti. Pompei, a differenza di Atene e di Roma, si presentava agli scopritori non come un palinsesto di diverse epoche, ma come una città "conservata nella sua interezza, come se gli abitanti fossero andati via un quarto d'ora prima" (Chateaubriand). Man mano che lo scavo procedeva, gli affreschi distaccati e i reperti considerati più significativi andavano ad affollare – decontestualizzati – le collezioni reali, mentre molti intellettuali iniziavano a concepire Pompei come un grande Parco all'aperto («il più meraviglioso Parco della terra», secondo Chateaubriand), lasciando *in situ*, ove possibile, le suppellettili, e rendendo fruibili i resti degli edifici. Tra XIX e XX secolo si fa dunque strada un approccio razionale e metodico, sollecitato dalla necessità di far rivivere e di conoscere la città nella sua interezza. L'accesso agli scavi, reso più semplice nel corso del secolo, permetteva ormai a pittori, architetti e letterati di confrontarsi più facilmente con la città antica, documentando, disegnando, catalogando. Con l'Unità d'Italia, nel 1861, si apre una nuova epoca per la storia del sito, in quanto, tra le prime esigenze culturali del nuovo Regno, diviene prioritario dare un nuovo e più sistematico indirizzo agli scavi. Fu nominato soprintendente Giuseppe Fiorelli, cui si deve una razionalizzazione delle attività di scavo, con interventi di modernizzazione e organizzazione del sito. Pompei con lui diventa per la prima volta parco archeologico, recintato e accessibile con il pagamento di un biglietto (e non più solo per concessione regia). Fiorelli fu inoltre il primo a realizzare, a partire dal 1863, i calchi delle vittime, una delle testimonianze più straordinarie della catastrofe vesuviana, e a elaborare il sistema "catastale" in uso ancora oggi.

Negli ultimi decenni dell'Ottocento si continua lo scavo sistematico che permette di riportare alla luce alcune delle *domus* meglio conservate, quali la casa del Centenario (1879), dei Vettii (1894-1895), del Principe di Napoli (1896-1897), i cui affreschi impressionano il sempre crescente numero di visitatori.

Nel 1910 Vittorio Spinazzola intraprende lo scavo del settore orientale di Via dell'Abbondanza, assicurando il collegamento fisico tra i grandi monumenti cittadini, da un lato il foro, i teatri e i santuari, dall'altro l'anfiteatro, permettendo così di attraversare senza interruzioni le aree più significative dello spazio urbano. Lungo la via affiorano le facciate coperte da decine di iscrizioni elettorali che restituiscono, con immediatezza, la vitalità della città antica. Seppur meritoria, questa attività, che in alcuni casi prevede solo lo scavo parziale degli edifici, apre la via a problemi di contenimento dei fronti di scavo cui solo recentemente si sta ovviando grazie a sistematici progetti di messa in sicurezza.

A Spinazzola, nel 1924, subentra Amedeo Maiuri, in carica fino al 1961. A lui si deve un profondo cambiamento dell'immagine del sito, che è in gran parte quella odierna, con l'estensione degli scavi, il restauro e la valorizzazione degli edifici per facilitare la comprensione della città nella sua interezza. La sua attività si dispiega lungo due direttrici: da un lato il restauro ricostruttivo, con relativo riallestimento dei

manufatti, per rendere leggibile al pubblico i volumi e le forme delle architetture antiche; dall'altro un senso della tutela come strumento ineludibile per la conservazione e per la fruizione del sito. A incidere pesantemente sulle condizioni conservative del sito fu il bombardamento alleato del 1943, che colpì la città con danni ingenti.

Nei decenni successivi alla direzione di Maiuri, il rigore di approccio e l'attenzione alla fruizione si sono andati stemperando, soprattutto per la mancanza di un piano volto alla valorizzazione/musealizzazione del sito, pur con alcune significative eccezioni, quali, in particolare, lo scavo e il restauro della casa di Giulio Polibio. La città fu duramente colpita dal terremoto del 1980, con gravi ripercussioni sullo stato di conservazione, cui si cercò di ovviare con misure straordinarie. La mancanza di un programma organico e coerente di manutenzione e restauro, con un assommarsi di interventi puntuali, ha determinato diffuse situazioni di degrado che culminano nel noto crollo della "*Schola armaturarum*" nel 2010. Questo evento portò diversi Ministeri e realtà istituzionali a cooperare nella nascita del "Grande Progetto Pompei", istituito con decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il quale all'art.2, sanciva l'avvio di un "*Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, di prevenzione, manutenzione e restauro nell'area archeologica di Pompei*", ferme restando le funzioni, i compiti e le attribuzioni della Soprintendenza competente in ordine alla gestione ordinaria del sito e quale beneficiaria degli interventi attuati nell'ambito del Grande Progetto Pompei. Grazie a tale intervento, sono stati iniziati progetti di grande respiro volti alla conservazione e salvaguardia di Pompei, alcuni dei quali mai intrapresi in precedenza (mitigazione del dissesto idrogeologico; consolidamento dei fronti di scavo, messa in sicurezza dell'intera città), avviando anche la manutenzione programmata.

Il Grande Progetto, tuttavia, non è stato solo messa in sicurezza e manutenzione, ma un programma più ambizioso, articolato in cinque piani (conoscenza, opere, fruizione e comunicazione, sicurezza, rafforzamento tecnologico e *capacity building*), che ha investito tutti gli aspetti cruciali di un sito complesso come Pompei.

Il restauro di numerose *domus*, nonché l'elaborazione di nuovi percorsi, anche per persone diversamente abili, e la definizione di nuovi sistemi di comunicazione e divulgazione, la gestione dell'assetto idrogeologico hanno contribuito a mutare radicalmente la percezione diffusa di degrado e precarietà che aveva caratterizzato il passato più recente, passando ad una concezione in cui la tutela non può essere più fine a sé stessa ma articolata in funzione della pubblica fruizione. Oggi, con la consapevolezza che conservazione e fruizione debbano scaturire da una puntuale e capillare conoscenza dello straordinario contesto, sia quello visibile, sia quello ancora custodito nel sottosuolo, il Parco archeologico è concepito come un vero e proprio istituto di ricerca, di tutela e valorizzazione del patrimonio.

**CAPO I**  
**FUNZIONE, MISSIONE, DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

*Denominazione e sede*

1. Il Parco archeologico di Pompei (di seguito «Parco») è istituito della cultura di rilevante interesse nazionale e di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito «Ministero»), dotato di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio, case demaniali, (già Villa dei Misteri 6).

2. Il Parco è presidio territoriale statale permanente di tutela attiva del patrimonio mondiale dell'Umanità, dell'arte e delle opere culturali ad esso affidati, nonché soggetto di ricerca, di crescita e diffusione di conoscenze, e centro per l'interpretazione della memoria storica e della cultura archeologica, che concorre al progresso culturale, civile ed economico della Repubblica Italiana, nell'ambito della sua adesione all'Unione Europea, nonché alla preservazione dei valori universali proclamati dall'Unesco.

3. Il Parco è al servizio della società e del suo sviluppo e di tutte le sue esigenze e prospettive, è aperto al pubblico e compie ricerche sulle testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone in termini consapevoli a fini di studio, conoscenza diffusa, arricchimento culturale e diletto, in favore delle persone che ne fruiscono, delle comunità locali, nazionali e mondiali, della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.

4. Il Parco archeologico di Pompei comprende i seguenti siti:

- a) Area archeologica di Pompei;
- b) Area archeologica di Villa Sora e Terme Ginnasio di Torre del Greco;
- c) Area di Villa Regina e Antiquarium di Boscoreale;
- d) Parco archeologico di Longola a Poggiomarino;
- e) Area dell'Ex Real Polverificio Borbonico a Scafati;
- f) Area archeologica di Stabia;
- g) Area archeologica di Oplontis a Torre Annunziata;

5. I confini del Parco archeologico di Pompei includono le seguenti aree di interesse archeologico:

- a) all'interno del Comune di Pompei (Napoli) l'area così delimitata: il confine a nord, in corrispondenza contrada di Civita, ricalca quello territoriale del Comune di Pompei fino a via Grotta, via Provinciale Pizzo Martino e via Nolana, che costituiscono il limite est con l'inclusione del Santuario Pontificio, per poi proseguire lungo la direttrice formata da via Piave, via Duca D'Aosta, Via Astolelle II Traversa fino all'autostrada Napoli-Salerno, che rappresenta il confine sud del territorio di competenza. A ovest il limite ricalca il confine territoriale del Comune;

- b) all'interno del Comune di Torre del Greco (Napoli): ad ovest il territorio di competenza coincide con il limite territoriale del Comune (acque territoriali), aree demaniali di Villa Sora Terme Ginnasio fino alla Traversa Viale Campania (a nord), alla Strada Statale 18 Tirrena inferiore, a via Alcide de Gasperi (a est) e a via Litoranea (a sud);
- c) all'interno del Comune di Boscoreale (Napoli): l'area di Villa Regina e l'Antiquarium;
- d) all'interno del Comune di Poggioreale (Napoli): Parco archeologico di Longola;
- e) all'interno del Comune di Torre Annunziata (Napoli): area demaniale delle ville di Oplontis, delimitata a sud da Via Giocchino Murat, Spolettificio e area della Real Fabbrica d'armi, delimitata da Corso Garibaldi, Via Carlo III, via Eolo, Via Strada Pedonale, Via G. Parini. Il limite nord coincide con via Vittorio Veneto. È inclusa la porzione di Pagus in località traversa Andolfi;
- f) all'interno del Comune di Castellammare di Stabia: la competenza sul territorio si estende sui fogli 6 e 15 del Catasto, corrispondenti alla Collina di Varano, includendo altresì l'adiacente porzione del Comitato di Gragnano e, alle pendici del Faito, la Reggia del Quisisana;
- g) all'interno del Comune di Lettere (Napoli): l'area del Castello;
- h) all'interno del Comune di Scafati (Salerno): l'area del Real Polverificio Borbonico.

## **Articolo 2**

### ***Missione***

1. In coerenza con la sua identità, il Parco si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione.

2. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto.

3. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il Parco espleta un servizio pubblico e una funzione sociale e ricomprende un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, artistici, paesaggistici e ambientali, attrezzato come Parco all'aperto.

4. Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori.

5. Il Parco concorre allo sviluppo economico del Paese, in particolare del territorio in cui si trova, e favorisce la nascita e lo sviluppo di imprese culturali e creative, del lavoro e dei prodotti che vi sono connessi.

6. Il Parco concorre al reperimento delle risorse finanziarie per garantire un'adeguata conservazione dell'area archeologica, delle strutture espositive e dei beni culturali conferiti, all'incremento dei servizi offerti al pubblico nelle aree di competenza, garantendone qualità ed efficienza della gestione.

### **Articolo 3**

#### ***Attività***

1. Il Parco svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali:

a) curare, negli spazi di propria pertinenza o in altri luoghi, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, l'organizzazione di attività ed eventi culturali, promuovendo ogni iniziativa per la diffusione delle forme e delle espressioni della cultura, il coinvolgimento del pubblico, anche attraverso la proiezione di video, l'organizzazione di spettacoli teatrali, di danza o di musica, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;

b) promuovere strutture espositive, nonché centri d'arte e di cultura, acquisendo in via temporanea o permanente, a mezzo di contratti e/o di accordi con soggetti pubblici e privati, con autori e con collezionisti, reperti archeologici, manufatti, documenti, libri, opere d'arte, beni culturali materiali e immateriali, da valorizzare e offrire alla fruizione pubblica in forma permanente o temporanea;

c) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità;

d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale.

2. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività:

a) curare la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio di tutte le attività istituzionali e culturali, ivi inclusi lo studio, la conservazione la valorizzazione, la comunicazione e la promozione del patrimonio di competenza del Parco;

b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo, capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico;

c) incrementare la qualità della fruizione, oltre che favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato; gestire gli orari di apertura del Parco al pubblico in modo da garantire la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali;

d) conseguire standard qualitativi e di sicurezza nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, che favoriscano la partecipazione attiva del pubblico e dei cittadini singoli o associati e garantiscano effettive esperienze di conoscenza e, dove possibile, di amministrazione aperta e condivisa, con monitoraggio del raggiungimento dei risultati;

e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo;

f) effettuare il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero;

g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi;

h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria;

i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività;

l) gestire direttamente od indirettamente servizi per il pubblico;

m) collaborare con soggetti pubblici e privati al fine di favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; promuovere progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

n) svolgere funzioni di stazione appaltante nei limiti di propria competenza.

3. Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può:

a) amministrare e gestire i beni di cui sia comodatario, locatore o quelli comunque e a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;

b) curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata;

c) effettuare inchieste, rilevazioni, ricerche e sondaggi di opinione in ambito culturale;

d) stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato;

e) bandire concorsi, istituire premi e riconoscimenti, borse, assegni o altri sostegni da utilizzarsi in Italia o all'estero per lo studio e l'approfondimento delle tematiche afferenti al proprio patrimonio e alla sua gestione, alla sua valorizzazione, alla sua fruizione pubblica;

f) curare pubblicazioni di qualunque tipo intese a documentare l'attività del Parco e delle strutture espositive, alla promozione e alla comprensione del proprio patrimonio;

g) intrattenere rapporti e scambi con enti, associazioni e fondazioni italiane e straniere;

h) svolgere attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della cultura archeologica;

i) promuovere studi e avanzare proposte per l'aggiornamento delle normative in ambito culturale;

l) organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte;

m) svolgere attività rivolte all'educazione delle nuove generazioni in ambito archeologico incoraggiandole con adeguate forme di sostegno;

n) favorire il lavoro di artisti italiani e stranieri sul patrimonio del Parco, anche promuovendo la residenza artistica;

o) promuovere e favorire l'incontro con il mondo dell'istruzione, mediante forme di collaborazione e di scambio;

p) promuovere e favorire relazioni con l'economia e l'impresa, mediante forme di collaborazione e di scambio;

q) creare o partecipare alla costituzione di strutture ad alta specializzazione per la gestione della tutela, della valorizzazione e della formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio archeologico, storico e artistico, materiale e immateriale, e alle attività culturali;

r) svolgere o far svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di impresa culturale e creativa, sociale, commerciale ed altre attività strumentali o accessorie;

s) gestire luoghi culturali;

t) raccogliere fondi destinati al sostegno del Parco, di sue specifiche attività o all'acquisizione di beni archeologici, opere d'arte o cespiti patrimoniali;

u) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. Il Parco orienta la propria attività alla valorizzazione delle giovani generazioni, adotta misure di piena trasparenza dei propri atti e comportamenti, contrasta in ogni forma la corruzione, agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attività culturale, garantisce piena libertà di idee e di forme espressive e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale e della sua rappresentazione presso fondazioni, enti, istituzioni e associazioni culturali, scuole ed università, in Italia ed all'estero.

5. Il Parco favorisce la cooperazione con le Regioni e gli Enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con soggetti privati, con le istituzioni ecclesiastiche e con le organizzazioni prive di finalità lucrative. Opera per la massima fruizione dei beni culturali, ambientali, paesaggistici, per la più ampia

promozione delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

6. Il Parco ha il diritto all'utilizzo del nome proprio e di quello dei luoghi culturali che gestisce, della propria immagine, dei segni distintivi con cui essi sono diffusi e conosciuti, nonché delle eventuali denominazioni delle proprie attività, di cui può consentire o concedere l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE**

#### **Articolo 4**

##### ***Organi***

1. Sono organi del Parco:
  - a) il Direttore;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Comitato scientifico;
  - d) il Collegio dei revisori dei conti

#### **Articolo 5**

##### ***Direttore***

1. Il Direttore è dirigente di ufficio dirigenziale generale del Ministero e pertanto esercita funzioni e compiti ed assume responsabilità dirigenziale.

2. Il Direttore è responsabile operativo dell'attività del Parco e del conseguimento dei risultati e degli obiettivi ad esso assegnati dal Ministro, anche in relazione all'utilizzo delle relative risorse finanziarie predeterminate nell'ambito del bilancio preventivo, che deve condurre in base a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.

3. In particolare, il Direttore:

- a) esercita le funzioni di Direttore del sito Unesco;
- b) formula proposte ed esprime pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
- c) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti del Parco;
- d) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e dal Consiglio di amministrazione;
- e) attribuisce gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;
- f) definisce gli obiettivi che gli uffici e i servizi del Parco devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, cura la pubblicazione dei regolamenti del Parco ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza del Parco, salva delega;

h) provvede alla stipula dei contratti;

i) adotta i provvedimenti relativi ai contratti segreti o che richiedono particolari misure di sicurezza previsti dalla legge;

j) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione di sanzioni disciplinari o conseguenti alla responsabilità dirigenziale;

k) previa delibera del Consiglio di amministrazione, promuove e resiste alle liti, concilia e transige, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103;

l) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

m) conferisce gli incarichi di direzione alle posizioni dirigenziali eventualmente assegnati al Parco e l'attribuzione di mansioni per obiettive esigenze di servizio;

n) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

o) cura i rapporti, non espressamente affidati ad altro organo, con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza, secondo le specifiche direttive del Ministro e del Consiglio di amministrazione;

p) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti, fornendo le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione o di commissione di altri reati connessi, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, provvedendo al monitoraggio delle attività e alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;

q) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del Parco;

r) riferisce al Ministro sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.

4. Il Direttore svolge pertanto tutte le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa ad esso applicabile; in particolare, salva diversa disposizione di legge o di regolamento:

a) ha la legale rappresentanza del Parco e ne promuove le attività;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) vigila sul rispetto della normativa vigente, sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi, nonché dei regolamenti;

d) adotta nei casi di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile;

- e) cura la sicurezza delle persone, dei visitatori, dei dipendenti e dei beni affidati al Parco ed è il datore di lavoro del Parco a tutti gli effetti di legge;
- f) elabora, sentito il direttore del Polo museale regionale, e propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato scientifico, il progetto di gestione del Parco comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
- g) elabora e propone al Consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato scientifico, le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici;
- h) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa del Parco, nonché all'organizzazione esecutiva delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- i) predisporre e propone al Consiglio di amministrazione il bilancio di previsione annuale e quello triennale, le loro variazioni, il bilancio consuntivo, gli atti ed i documenti annessi;
- j) coordina e dirige l'attività dei dipendenti assegnati al Parco, che sono ad esso subordinati;
- k) cura la gestione delle incombenze connesse alla trasparenza ed alla reputazione del Parco;
- l) cura la direzione artistica delle iniziative del Parco, nell'ambito delle risorse finanziarie definite dal bilancio di previsione;
- m) individua i professionisti esterni e gli esperti non dipendenti, dei quali il Parco si avvale nello svolgimento della propria attività per specifiche esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, ai sensi di legge;
- n) impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese del Parco;
- o) cura il progetto culturale del Parco e il piano di gestione del Sito Unesco, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e, in conseguenza, propone la programmazione, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del Parco, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché le attività di studio e ricerca, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
- p) adotta e propone al Consiglio di amministrazione gli atti di programmazione dei lavori e delle acquisizioni di servizi e forniture;
- q) stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale e nel rispetto delle linee guida ministeriali;
- r) stabilisce gli orari di apertura del Parco in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali;
- s) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
- t) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il Direttore del Polo museale regionale e le Soprintendenze del Ministero;
- u) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la propria collezione con nuove acquisizioni, di organizzare

mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

v) autorizza il prestito dei beni culturali materiali ed immateriali afferenti al patrimonio del Parco per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, sentita, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei;

w) accetta il conferimento e la detenzione a titolo temporaneo di beni culturali; accetta donazioni, comodati e depositi di beni culturali al patrimonio dello Stato e successivamente trasmette alla Direzione generale competente tutta la documentazione necessaria al fine di consentire la funzione di vigilanza attribuita ai sensi dell'art.19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169;

x) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco;

y) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del Parco, ai sensi di legge;

z) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

aa) svolge e fa svolgere attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica, cura le attività formative, anche ospitando attività di tirocinio, propone alla Direzione generale Educazione e ricerca e collabora con essa ad iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza;

bb) riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attività svolta correntemente e in tutti i casi in cui ne venga richiesto.

5. Il Direttore all'interno dei confini e nelle aree e siti di competenza del Parco, svolge le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio.

## **Articolo 6**

### ***Consiglio di amministrazione***

1. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività del Parco, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministro. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito il parere del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;

b) stabilisce le linee generali dell'attività del Parco e i relativi obiettivi e programmi;

c) adotta il piano di gestione dell'Unesco;

d) approva il progetto di gestione del Parco comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;

e) approva, previo parere del Comitato scientifico, le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici, e le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;

f) determina, nel rispetto della normativa vigente, la disciplina per l'amministrazione del patrimonio e la gestione economica e finanziaria;

g) fissa i criteri di ripartizione delle risorse in rapporto alle finalità specifiche in cui si articola l'attività del Parco;

h) delibera sui bilanci preventivi annuale e triennale, e quello consuntivo nonché eventuali variazioni;

i) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale del Parco, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;

j) approva gli atti di programmazione dei lavori e delle acquisizioni di servizi e forniture;

k) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del Parco, monitorandone annualmente la relativa applicazione;

l) autorizza la promozione e la resistenza alle liti, la conciliazione e la transazione;

m) adotta il Codice etico ed i regolamenti del Parco;

n) autorizza l'accettazione dell'erogazione di elargizioni liberali e sponsorizzazioni per importi superiori a quarantamila euro;

o) autorizza la sottoscrizione di accordi, intese, convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura nazionali ed internazionali, gli Enti pubblici, le Regioni, le Città metropolitane, gli Enti locali;

p) salva diverse disposizioni di legge o del presente Statuto, provvede alle nomine in ogni modo attribuite al Parco;

q) delibera su quanto proposto dal Comitato scientifico e su quanto richiesto o disposto dal Ministero;

r) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del Parco;

s) svolge gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dalla legge, da regolamenti o dal presente Statuto, e delibera su ogni altra decisione che non sia esplicitamente attribuita alla competenza di altro organo del Parco o del Ministero in base a legge o per disposizione del presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Direttore del Parco, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

3. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. I Componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo Parco. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di

collaborazione professionale con il Parco, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del Parco.

4. Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie che sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voto prevale il voto espresso dal Presidente. Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno due componenti. Le sedute del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del Parco. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio, nonché ai componenti del Collegio dei revisori dei conti nel termine di almeno otto giorni precedenti la data della seduta; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore. Sono fatti salvi termini diversi eventualmente previsti da disposizioni di legge per specifici adempimenti del Consiglio di amministrazione. All'avviso di convocazione è allegata un'adeguata documentazione di supporto, inerente gli argomenti all'ordine del giorno, in modo che sia consentita ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti un'adeguata e consapevole partecipazione alle sedute. È ammessa la possibilità che le sedute si tengano in audio/video conferenza; in tal caso, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovavano il Presidente e il soggetto verbalizzante. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è tenuto a cura del Presidente ed è custodito presso la sede del Parco. In merito alla sua tenuta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2421 del codice civile. Gli atti prodotti dal Consiglio di amministrazione sono redatti con l'ausilio di applicazioni informatiche e le modalità di tenuta dei documenti così generati devono in ogni caso garantire i requisiti di integrità e di autenticità.

5. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da chi funge da segretario - nominato dal Presidente - della riunione.

## **Articolo 7**

### ***Comitato scientifico***

1. Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Parco. In particolare il Comitato:

- a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di amministrazione;
- b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del Parco;
- c) predisporre relazioni annuali di valutazione dell'attività del Parco;
- d) valuta ed approva i progetti editoriali del Parco;

e) si esprime sullo Statuto del Parco e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore del Parco;

2. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore del Parco, che lo presiede, e da un membro designato del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, un membro designato dal Consiglio superiore Beni culturali e paesaggistici, un membro designato dalla Regione Campania e uno dal Comune ove ha sede il Parco. I componenti del Comitato scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato scientifico, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, rimangono in carica per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. I componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al Comitato scientifico non è cumulabile con quella di altri organi collegiali del medesimo Parco e non dà titolo a compenso, gettone, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio del Parco ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'Istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate, sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. I componenti del Comitato scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Parco, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del Parco.

4. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, anche su richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti.

5. Le sedute del Comitato scientifico si tengono, di norma, presso la sede del Parco. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato ai componenti con congruo anticipo.

6. Per il funzionamento del Comitato si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 8**

### ***Collegio dei revisori dei conti***

1. Il Collegio dei revisori dei conti del Parco svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del Parco; si esprime altresì sullo Statuto e sulle modifiche statutarie. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali e nominati con

decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Le sedute del Collegio dei revisori dei conti si tengono di norma, presso la sede del Parco. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del Parco.

3. Per il funzionamento del Collegio si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per il Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 9**

### ***Principi di organizzazione e personale del Parco archeologico di Pompei-Aree Funzionali***

1. Il Parco, in base alla normativa vigente, è articolato in aree funzionali, che supportano almeno le seguenti competenze:

- a) direzione generale;
- b) cura e gestione delle collezioni;
- c) studio, educazione, didattica e ricerca;
- d) marketing, fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
- e) amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;
- f) strutture, allestimenti e sicurezza;
- g) patrimonio archeologico; patrimonio storico e artistico, architettonico, demotnoantropologico, paesaggio.

2. Il Direttore, con uno o più provvedimenti, definisce le aree e la loro articolazione interna, l'organizzazione ed i compiti delle aree funzionali e dei relativi servizi, articolati in una o più unità di personale responsabile.

L'organigramma della struttura con le coordinate dei responsabili dei diversi servizi è riportato nella Carte dei Servizi che registrerà periodicamente le diverse variazioni.

3. L'incarico di responsabile di area è conferito, sulla base di un'apposita procedura selettiva, dal Direttore, fornendone esplicita motivazione, nei limiti e alle condizioni previste per legge.

4. L'organizzazione e la gestione del personale e delle risorse strumentali del Parco sono affidate al Direttore, il quale, sentito il Consiglio di amministrazione, in conformità alla normativa vigente, predispone il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e

della performance, nonché con le linee di indirizzo vigenti; vigila sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate al Parco e sulla sua efficienza; provvede alla valutazione del personale assegnato al Parco e conseguente adozione delle misure incentivanti e disincentivanti previste per legge; avvia, per il tramite dell'Ufficio competente, il procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa e dal CCNL vigente.

5. Il Parco promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale al fine di garantire la qualità e la preparazione a tutti i livelli operativi, anche tramite tirocini e stage, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

6. Per le attività e prestazioni che non richiedono titoli e/o abilitazioni il Parco, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative a riguardo, può ricorrere a prestazioni a titolo volontario, in attuazione di specifici accordi intercorsi con affidabili organizzazioni pubbliche o private, per le quali può provvedere alla copertura delle eventuali assicurazioni obbligatorie nonché agli adempimenti previsti per legge.

7. Il Parco delibera e pubblica sul proprio sito web istituzionale i programmi annuali e pluriennali di attività, la Carta dei Servizi che contiene l'organigramma del Parco, i servizi offerti al pubblico, i parametri quantitativi e gli standard qualitativi, i bilanci e tutti gli altri atti, documenti, dati, informazioni la cui pubblicazione sia disposta per legge o sia comunque opportuna per ragioni di trasparenza ed affidabilità.

### **CAPO III**

## **AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ**

### **Articolo 10**

#### ***Autonomia amministrativo-contabile e risorse finanziarie***

1. Il Parco è dotato di autonomia amministrativa e contabile.

2. Le entrate del Parco sono costituite:

- a) dai ricavi o dagli utili di gestione delle attività;
- b) da contributi provenienti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, nazionali, europei ed internazionali;
- c) da eventuali liberalità, donazioni, sponsorizzazioni in denaro o tecniche, o sostegni a qualunque titolo elargiti in favore del Parco o di sue specifiche attività, anche per effetto di disposizioni testamentarie o *mortis causa*.

3. Le rendite, i ricavi, i contributi, le sovvenzioni e le sponsorizzazioni ottenuti possono essere utilizzate per la realizzazione di qualunque iniziativa dell'Ente, salvo che l'elargitore non abbia espressamente vincolato la sovvenzione ad una specifica attività o ad un determinato programma.

4. Il Parco accetta il concorso finanziario di enti pubblici, persone giuridiche pubbliche e private, associazioni, società e persone fisiche, con le forme ed alle condizioni di volta in volta fissate dal Consiglio di amministrazione.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii. e del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 e ss.mm.ii..

## **Articolo 11**

### ***Esercizio finanziario***

1. L'esercizio finanziario del Parco comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

## **Articolo 12**

### ***Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo***

1. Il bilancio preventivo annuale, quello triennale, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del Parco sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione del Parco entro il mese di ottobre di ogni anno delibera il bilancio di previsione per l'esercizio successivo, che è inviato, entro quindici giorni, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio degli atti di vigilanza previsti per legge.

3. Il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario entro il mese di aprile dell'anno successivo. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione, è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei revisori dei conti, ad una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di amministrazione al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio degli atti di vigilanza e controllo previsti per legge.

4. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo con i relativi allegati, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il bilancio di previsione costituisce titolo autorizzativo delle spese del Parco, che possono essere assunte nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche alla luce delle variazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

6. Il Parco, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2421 del codice civile; il suo bilancio di esercizio è costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Per la valutazione dei beni di natura patrimoniale si adottano i criteri di cui all'articolo 2426 del codice civile.

7. In ogni caso, il Parco, in relazione all'attività complessivamente svolta, redige le proprie scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione.

8. Nello svolgimento di attività, anche commerciali, direttamente connesse, il Parco tiene scritture contabili separate, in conformità alla legge.

9. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Parco, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

10. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del conto patrimoniale eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività del Parco o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

11. È vietata, sotto ogni forma, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

12. Il Parco adotta forme di rendicontazione pubblica degli effetti culturali, sociali e ambientali della propria attività, secondo standard riconosciuti.

## **Articolo 13**

### ***Vigilanza***

1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza della Direzione generale Musei, che la esercita, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, d'intesa con la Direzione generale Bilancio.

2. In particolare la Direzione generale Musei, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 198 del 9 aprile 2016 e ss.mm.ii., esercita poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, e solo in caso di necessità e di urgenza, informato il Segretario generale, di avocazione e sostituzione. Inoltre, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, esercita la vigilanza sul Parco, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di revisione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. Con riguardo alle funzioni di Soprintendenza del Direttore del Parco, il coordinamento e l'indirizzo sono esercitati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

## **Articolo 14**

### ***Attività contrattuale***

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia di contratti pubblici

2. Le spese in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

3. I contratti sono stipulati dal Direttore. Il Consiglio di amministrazione può stabilire la soglia di valore dei contratti, per la cui stipula il Direttore necessita di apposita delibera del Consiglio.

4. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario amministrativo individuato dal Direttore.

## **Articolo 15**

### ***Disciplina dei beni d'uso***

1. Per i beni ricadenti nella competenza del Parco che appartengono al patrimonio dello Stato, e sono concessi in uso al Parco, secondo la normativa vigente, si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del Parco. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

2. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

3. La concessione in uso al Parco, a qualsiasi titolo, di beni mobili o immobili diversi da quelli di cui al comma 1 è regolata da appositi atti; in ogni caso, tali beni rientrano in disponibilità dei concedenti alle scadenze derivanti dagli atti di conferimento.